

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 060/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 262/CGF – RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2012**

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE SIMONE PECORINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FINALE TORNEO THE NEXTGEN SERIES SOC. AJAX/F.C. INTERNAZIONALE DEL 25.3.2012, DISPUTATA A LEYTON (INGHILTERRA) (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 198 del 5.4.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Ajax/Internazionale, disputato a Leyton (Inghilterra), in data 25.3.2012 e valevole per il torneo Nextgen Series, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Simone Pecorini la sanzione, ai sensi dell'art. 19, n. 4, lett. d) C.G.S., della squalifica fino al 31 dicembre 2012 per aver *“al termine della gara, fronteggiato con atteggiamento aggressivo l'Arbitro, afferrandogli il volto con entrambe le mani e spingendolo con veemenza all'indietro”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Pecorini, il quale lamenta (i) il difetto di giurisdizione degli Organi della Giustizia sportiva nazionale, atteso che la gara nel corso della quale si è verificato l'evento sanzionato ha avuto luogo fuori dal territorio nazionale e, quindi, in ambito organizzativo e disciplinare estraneo alla F.I.G.C., alla UEFA ed alla F.I.F.A., nonché (ii) il difetto di competenza del Giudice Sportivo, in quanto, anche nell'ipotesi in cui fosse accertata la giurisdizione degli Organi della Giustizia sportiva nazionale, l'organo destinatario degli atti oggetto del presente procedimento doveva essere la Procura Federale. Infine, il ricorrente sostiene l'incongruità della sanzione irrogata, la quale sarebbe proporzionata rispetto alla portata della condotta posta in essere dal signor Pecorini medesimo.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 18.5.2012, sono presenti il dott. Paolillo quale rappresentante della società ricorrente ed il calciatore Sig. Pecorini, nonché l'Avv. Raffaelli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, in primo luogo, conferma la giurisdizione degli Organi della Giustizia sportiva nazionale, in quanto l'art.14 del regolamento del torneo Nextgen Series, accettato dalla società ricorrente, prevedeva espressamente che qualsiasi condotta antisportiva posta in essere da un calciatore nel corso di una delle gare del predetto torneo doveva essere segnalata alla relativa associazione calcistica nazionale per le opportune decisioni sul caso. Sulla base di quanto stabilito dal predetto regolamento, quindi, la Football Association inglese ha correttamente e prontamente

trasmesso i documenti del caso in oggetto alla F.I.G.C., perché quest'ultima potesse decidere in merito alla sanzione da applicare alla condotta del signor Pecorini.

Ciò detto, la Corte rileva, altresì, che, atteso che la condotta sanzionata si è verificata sul terreno di gioco, la competenza a decidere su tale comportamento è di certo propria del Giudice Sportivo, non potendo essere preso in considerazione l'intervento della Procura Federale.

Bene ha, pertanto, fatto la F.I.G.C., una volta ricevuti i documenti dalla Federazione inglese, a trasmettere gli stessi al Giudice Sportivo.

Ferma, quindi, la giurisdizione degli Organi della Giustizia sportiva nazionale e la competenza del Giudice Sportivo, la Corte ritiene, però, che la sanzione irrogata al calciatore Pecorini sia, ad ogni buon conto, sproporzionata rispetto alla natura della condotta da quest'ultimo posta in essere, ritenendo, pertanto, opportuno ridurre la squalifica sino al 30.9.2012.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Simone Pecorini, riduce la sanzione inflitta alla squalifica fino a tutto il 30.9.2012. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/INTERNAZIONALE DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 219 del 23.4.2012)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 219 del 23.4.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla A.C.F. Fiorentina S.p.A. la sanzione dell'ammenda di €20.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva *“per avere suoi sostenitori, al 42° del primo tempo ed al 12° del secondo tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria grida costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere, inoltre, al 30° del secondo tempo, lanciato verso l'Arbitro, che ne veniva sfiorato, una moneta...”* Come si legge, quindi, nella citata decisione, l'entità della sanzione è stata *“attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettere a) e b) C.G.S. per avere la società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza”*.

I fatti di cui è questione sono relativi alla partita Fiorentina/Internazionale del 22.4.2012.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la A.C.F. Fiorentina S.p.A., chiedendo, in via principale, l'annullamento della sanzione inflitta ed in via subordinata il suo annullamento per la parte afferente le *“grida costituenti espressione di discriminazione razziale”* ed in via ulteriormente subordinata la sua riduzione nella misura ritenuta di giustizia.

A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce, premessa una ricostruzione del più complesso contesto in cui inquadrare i fatti di cui è questione, l'erroneità della decisione del Giudice Sportivo laddove nel mentre si riconoscono sussistenti le attenuanti di cui alle lettere a) e b) del citato art. 13 C.G.S. non è stata riconosciuta anche l'attenuante di cui alla lettera e). La concorrenza delle tre citate circostanze attenuanti avrebbe prodotto l'esimente.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene siano infondate sia la domanda principale intesa all'annullamento della sanzione irrogata all'A.C.F. Fiorentina S.p.A. che le subordinate richieste di annullamento parziale e di riduzione della sanzione medesima.

A giudizio di questa Corte, infatti, non è sostenibile la tesi dedotta in via principale, intesa a sostenere la ricorrenza nel caso di specie della esimente di cui all'art. 13 C.G.S..

Il Giudice Sportivo, invero, non si è espressamente pronunciato sul punto, essendosi in positivo limitato a ritenere espressamente la sussistenza delle attenuanti di cui alle lettere a) e b).

In effetti, ritiene la Corte che non possa con sicurezza affermarsi la sussistenza della terza invocata attenuante in ragione della difficoltà a graduare la sufficienza della prevenzione e della vigilanza posta in essere dalla società. Sufficienza che, sul piano logico, deve tuttavia ritenersi esclusa in ragione proprio dei fatti accaduti e sanzionati. Non si vuole cioè dire che la società reclamante ha omesso di porre in essere meccanismi, appunto, di prevenzione e vigilanza, quanto piuttosto che gli stessi sono risultati nel caso di specie insufficienti, avuto anche riguardo alle specificità nello stesso reclamo rappresentate.

Sia l'esecuzione dei cori di discriminazione razziale che l'episodio relativo al lancio della moneta verso l'arbitro si segnalano per la loro ripetitività e l'essere anche distanziati nel tempo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. IODICE GIUSEPPE INFLITTA SEGUITO GARA VICENZA/NOCERINA DEL 28.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n.110 del 29.4.2012)

La società A.S.G Nocerina S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 110 del 29.4.2012, con il quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e l'ammenda di € 5.000,00 al signor Iodice Giuseppe a seguito gara Vicenza/Nocerina del 28.4.2012 *"per essersi, al 36° del secondo tempo, alzato dalla panchina, avere abbandonato indebitamente l'area tecnica e rivolto agli Ufficiali di gara espressione irrispettosa ed addebito di incapacità(infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale)"*.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, rilevato che le espressioni rivolte erano indubbiamente irrispettose ma non corredate da insulti o minacce, o comunque addebiti manifesti di incapacità, accoglie in parte il ricorso in esame e, per valutazione di congruità rispetto alla portata dell'accaduto, riduce la sanzione dell'ammenda da € 5.000,00 (cinquemila) a €2.500,00 (duemilacinquecento).

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno), riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €2.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELL'HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA VERONA/EMPOLI DEL 28.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n.110 del 29.4.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Verona/Empoli, disputato in data 29.4.2012 e valevole per il campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla Hellas Verona F.C. S.p.A. l'ammenda di €20.000,00 *"per aver i suoi*

sostenitori, al termine dell'incontro, lanciato oggetti vari all'indirizzo degli Ufficiali di gara ed attinto con un accendino la coscia di un Assistente senza conseguenze lesive" (infrazione rilevata dalla Procura Federale). L'entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la Società ha concretamente operato con le forze dell'ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Hellas Verona F.C. S.p.A., la quale chiedeva che venisse riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalla lettere a) ed b) dell'art. 13 comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S., di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quelle previste alle lettere c) e/o e) del medesimo articolo 13 comma 1 C.G.S.. Ciò al fine di ottenere l'annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all'art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 18.5.2012, è presente l'Avv. Stefano Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori dell'Hellas Verona non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, concretamente pericolosa per un assistente di gara, per l'arbitro e per altre persone presenti nelle zone limitrofe. D'accordo con quanto disposto dal Giudice Sportivo, si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l'applicazione dell'art. 14 C.G.S. (e non già dell'art. 12 C.G.S) che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori.

L'applicazione del predetto articolo fa sì che non possa operare, con riferimento alla fattispecie in questione, l'esimente invocata dalla Società e disposta dall'art. 13 C.G.S..

Ad ogni modo, nonostante il Giudice Sportivo, nella determinazione della sanzione irrogata, abbia già tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 comma 1, così come previsto dall'art. 14, comma 5 C.G.S., questa Corte ritiene che la predetta sanzione non sia congrua e che, conseguentemente, debba essere ridotta ad €15.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona, riduce la sanzione dell'ammenda a €15.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MARCHETTI FEDERICO,**
 - **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DIAS GONCALVES,**
 - **AMMENDA DI €20.000,00 ALLA SOCIETÀ,**
- INFLITTE SEGUITO GARA UDINESE/LAZIO DEL 29.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 227 del 30.4.2012)

Con decisione del 30.4.2012, Com. Uff. n. 227, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in riferimento alla gara svoltasi il 29.4.2012 tra la Udinese Calcio S.p.A. e la S.S. Lazio S.p.A. valevole per la sedicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A ha inflitto le seguenti sanzioni:

a) Marchetti Federico, calciatore della società Lazio, squalifica per 4 giornate effettive di gara “ per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, posto da tergo le mani sulla spalla dell'Arbitro, spingendolo con violenza”;

b) Goncalves Dias Andrè, calciatore della società Lazio, squalifica per 3 giornate effettive di gara “ per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale venendo trattenuto con la forza dai presenti”;

c) società Lazio S.p.A., ammenda di €20.000,00 “per aver omesso di impedire, al termine della gara, l’ingresso non autorizzato nel recinto di giuoco di un proprio dirigente e di un collaboratore, che spingeva un dirigente della squadra avversaria, facendolo cadere a terra”.

Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo scaturivano da quanto verificatosi al termine della gara Udinese/Lazio conclusasi con il punteggio di 2 a 0 per la squadra ospitante, con la seconda rete realizzata allo scadere del termine di giuoco allorché i calciatori laziali si erano fermati avendo udito un fischio che era sembrato loro quello di fine gara, ma che in realtà proveniva dagli spalti. L’arbitro, invece, aveva fatto continuare il giuoco non avendone decretato la fine, ed in quel frangente l’Udinese aveva realizzato la seconda rete. Subito dopo, conclusa realmente la gara con il triplice fischio arbitrale, si verificava la reazione di alcuni giocatori della Lazio nei confronti dei giudici di gara, nonché l’intervento sul terreno di giuoco di due dirigenti della stessa società, accadimenti ampiamente riportati dai mass media e trasmessi da tutte le emittenti televisive, e refertati dall’arbitro, da un assistente e dal quarto ufficiale di gara.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Lazio S.p.A., la quale sosteneva, in relazione alla posizione del calciatore Marchetti, che questi aveva semplicemente cercato di attirare l’attenzione dell’arbitro toccandolo sulla spalla, esulando dal suo comportamento qualsiasi intenzione di esercitare violenza nei confronti del direttore di gara.

Quanto al calciatore Goncalves Dias, parimenti si sosteneva che il suo intendimento era solo quella di richiamare il quarto Ufficiale al rispetto della regolarità della gara, senza intenzione di minacciare o ingiuriare.

In ordine, infine, ai due dirigenti scesi sul terreno di giuoco, più precisamente i sigg. Tare e De Martino, la società reclamante affermava che essi avevano lasciato la tribuna e si erano portati a bordo campo solo per calmare gli animi, e che il De Martino aggredito da un tesserato dell’Udinese era scivolato facendo cadere il sig. Luigi Infurna.

Si chiedeva, pertanto, con l’unico atto di gravame in via cumulativa (con gli evidenti problemi connessi a tale opzione difensiva) l’annullamento, o la congrua riduzione, di tutte le sanzioni inflitte.

Le doglianze difensive possono trovare, a giudizio, della Corte, accoglimento solo per quanto concerne la posizione del calciatore Marchetti.

Le considerazioni svolte, infatti, colgono nel segno quando descrivono il comportamento del giocatore privo del connotato volitivo della violenza, e piuttosto caratterizzato dall’intenzione di richiamare il direttore di gara, che stava dirigendosi verso lo spogliatoio, su quanto accaduto poco prima. Del resto può ricavarsi la mancanza dell’intento violento nel gesto del Marchetti. Ferma restando, quindi, l’assoluta inopportunità, ed anche l’intrinseca offensività del fatto, quantomeno sotto l’aspetto della mancanza di riguardo nei confronti dell’arbitro, appare più congruamente adeguata la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Non vi è spazio, invece, per riduzioni, né tantomeno per l’annullamento, delle sanzioni inflitte al calciatore Goncalves Dias ed alla società Lazio.

Quanto al primo è appena il caso di riportare il referto del quarto Ufficiale secondo il quale “ Dias Goncalves Andrè mi si avvicinava con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio urlando nei miei confronti le testuali parole – Che c.... fai devi annullare la rete -. Questo suo comportamento mi faceva indietreggiare di circa due metri e non venivo a contatto con il suddetto calciatore solo grazie all’intervento del capitano della Lazio...” ; ed ancora “il suddetto calciatore continuava ad urlare e a spintonare chiunque si frapponesse a proteggermi”. Appare, allora, evidente che il comportamento del giocatore non solo è stato gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del quarto Ufficiale, e, sia consentito aggiungere, anche per la ridondanza mediatica ottenuta,

assolutamente diseducativo, ma non ha comportato più gravi conseguenze solo per l'intervento di suoi colleghi che lo hanno trattenuto dal fare altro.

Quanto all'ammenda inflitta alla società, non può essere condivisa la ricostruzione dell'episodio operata nell'atto di impugnazione, a fronte di un referto dell'assistente di gara nel quale si legge testualmente " Un tesserato della società Lazio, successivamente qualificatosi come De Martino, spingeva il dirigente accompagnatore della società Udinese Luigi Infurna, facendolo cadere a terra". Risulta allora chiaro che i dirigenti della società Lazio scesi sul terreno di giuoco al termine della partita, al di là delle loro originarie intenzioni che non è possibile conoscere perché appartenenti al foro interno, non solo non avevano titolo per entrare in campo, ma hanno partecipato al parapiglia generatosi tra le opposte fazioni, distinguendosi, nel caso del De Martino, anche per un atto violento nei confronti di un collega della squadra avversaria.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) in relazione alla posizione del calciatore Marchetti Federico riduce la sanzione a quest'ultimo inflitta alla squalifica per 3 giornate di gara. Conferma per il resto le decisioni impugnate.

Dispone restituirsi la sola tassa relativa alla posizione di Marchetti Federico ed addebitarsi le rimanenti.

6) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/GENOA DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 227 del 30.4.2012)

Con reclamo ritualmente proposto la società Bologna F.C. 1909 ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 227 del 30.4.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato l'ammenda di € 8.000,00 per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara Bologna/Genoa del 29.4.2012, esposto uno striscione dal tenore ingiurioso nei confronti del Presidente del Genoa, e per avere, inoltre, al 17° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco, con entità della sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S..

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che, sussistendone i presupposti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare anche l'esimente di cui alla lett. e) C.G.S., concludendo per l'annullamento della sanzione inflitta ovvero, in subordine, per la riduzione della stessa.

Alla seduta del 18.5.2012, fissata davanti alla C.G.F. - 1ª Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che la richiesta di applicazione anche dell'esimente così come invocata è priva di fondamento atteso che l'esposizione dello striscione gravemente offensivo è, senza dubbio, la riprova della insufficiente prevenzione e vigilanza della Società reclamante nella fase di prefiltraggio e filtraggio degli spettatori.

La sanzione irrogata è, altresì, del tutto congrua in considerazione dei precedenti disciplinari in materia di lanci, nel recinto di giuoco, di bengala e fumogeni.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ARCHIMEDE MORLEO SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DEL 6.5.2012 (Delibera

del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 231 del 7.5.2012)

Con decisione del 7.5.2012, Com. Uff. n. 231, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in riferimento alla gara svoltasi il 6.5.2012 tra il Bologna ed il Napoli valevole per il Campionato di Serie A, diciottesima giornata di ritorno, infliggeva al calciatore del Bologna Morleo Archimede la squalifica per 2 giornate effettive di gara “ per avere, al 45° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto ripetutamente con veemenza un calciatore avversario”.

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società Bologna F.C. 1909 S.p.A., la quale sostanzialmente si doleva del fatto che la condotta del proprio tesserato fosse stata considerata gravemente antisportiva e non semplicemente antisportiva, cosa che avrebbe consentito di contenere in un solo turno di gara la squalifica irrogata. E che si fosse trattato di un episodio non connotato da gravità era dimostrato, secondo la società appellante, dalla mancanza di violenza nel comportamento del Morleo. Si chiedeva, pertanto la riduzione della squalifica ad 1 giornata con eventuale commutazione della seconda giornata in una sanzione pecuniaria.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Si legge, infatti, nel referto arbitrale che il Morleo, ed il calciatore del Napoli Dzemaili, erano stati espulsi “ in quanto a gioco fermo, dopo un fallo di gioco, si strattonavano e spintonavano reciprocamente, mettendosi ripetutamente le mani addosso”.

Si è trattato, quindi, di un episodio accaduto a gioco fermo, e caratterizzato oltre che da una certa durata temporale anche da una ripetitività di comportamento. Ciò significa che, pur in assenza di conseguenze sul piano fisico, il fatto risulta particolarmente biasimevole, e suscettibile comunque di essere considerato alla stregua di condotta gravemente antisportiva.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 2 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete